Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 14 DICEMBRE 1982:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 1982.

Approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

(5706)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 14 DICEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 10 novembre 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5511)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 luglio 1982.

Norme di attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 relativamente alla garanzia statale per il rischio di cambio prevista dal terzo comma del suddetto articolo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto il primo comma dell'art. 15-*bis* del suddetto decreto-legge, aggiunto dalla ricordata legge di conversione n. 874, che autorizza il Ministro del tesoro a stipulare, fino al controvalore di un miliardo di unità di conto, una convenzione con la commissione delle Comunità europee (CEE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui, con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità, per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata;

Vista la convenzione in data 16 marzo 1981 all'uopo stipulata ed approvata con decreto n. 256779 del 18 marzo 1981 registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1981 registro n. 8 Tesoro, foglio n. 96;

Visto il successivo terzo comma del medesimo articolo 15-*bis* che autorizza gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le società concessionarie di pubblici servizi a contrarre mutui con la B.E.I. per le finalità indicate nella convenzione di cui al primo comma e dispone che:

tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio;

al fine della garanzia per il rischio di cambio sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi;

Ritenuto opportuno, con riferimento a quanto disposto dall'art. 15-*bis* del già ricordato decreto-legge e dalla convenzione stipulata tra il Ministro del tesoro, la C.E.E. e la B.E.I., regolarmente le operazioni connesse con la rivalsa agli Istituti, Enti e Società interessati degli eventuali oneri di cambio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza della garanzia di cambio che assiste i prestiti assunti con la B.E.I., ai sensi del terzo comma dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e secondo le norme stabilite nella Convenzione del 16 marzo 1981 stipulata tra il Ministro del tesoro, la C.E.E. e la B.E.I., dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Campania e nella Basilicata nonché dall'ENEL, dalla SIP, dalla società Autostrade S.p.a. e dagli altri soggetti che venissero successivamente designati ad assumere tali prestiti, gli stessi cederanno all'Ufficio italiano dei cambi (in prosieguo indicato anche come « Ufficio ») per la negoziazione contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, la valuta ricavata dai prestiti medesimi.

Gli istituti, enti e società di cui al comma precedente chiederanno, in base alle norme valutarie vigenti, all'Ufficio la valuta occorrente per il pagamento, alle scadenze contrattuali previste, delle quote di capitale e di interessi nei prestiti garantiti.

L'acquisto avverrà nella stessa valuta precedentemente ceduta e al cambio già applicato ai sensi del successivo art. 3 (scarto escluso) maggiorato dello scarto nella misura vigente « pro-tempore ».

Per i prestiti contratti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 a quella di pubblicazione del presente provvedimento, la garanzia di cambio sui prestiti previsti dal terzo comma dell'articolo 15-*bis* del medesimo decreto-legge n. 776, si calcolerà con riferimento al cambio effettivamente applicato, in sede di negoziazione della valuta, dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla banca agente, qualora l'erogazione del mutuo sia avvenuta tramite quest'ultima.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi comunicherà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il cambio medio ufficiale in base al quale in relazione alle operazioni di cui al precedente articolo 1, è avvenuta ogni cessione o acquisto di valuta, l'importo di questa ed il controvalore in lire italiane.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dello « scarto », sia in sede di cessione che di acquisto della valuta da parte dei beneficiari, rappresentano il corrispettivo dell'attività svolta dall'Ufficio e delle eventuali anticipazioni di somme necessarie in caso di aumento del cambio.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi effettuerà la negoziazione contro lire del ricavo in valuta dei prestiti esteri contratti dagli Istituti, enti e società, ai sensi del precedente art. 1, in base al cambio medio del giorno in cui gli perverrà l'offerta di cessione, diminuito dello scarto nella misura vigente « pro-tempore ».

L'offerta di cessione della valuta dovrà pervenire all'Ufficio almeno con due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione.

La richiesta della valuta necessaria per il rimborso delle quote di capitale e di interessi, che verrà ceduta allo stesso cambio di cui al primo comma, dovrà essere avanzata all'Ufficio, a mezzo telex, dagli istituti, enti e

società beneficiari dei prestiti, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della B.E.I. e la negoziazione avverrà in base al cambio medio ufficiale valido due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento nei confronti della medesima B.E.I. maggiorato dello scarto nella misura vigente « pro-tempore ».

L'Ufficio darà corso alle richieste conformi a quanto precedentemente previsto e provvederà, altresì, a trasferire i relativi importi in divisa alla B.E.I. con valuta del giorno di regolamento previsto da ogni singolo contratto di prestito.

Nei casi di richieste pervenute oltre i termini previsti o che siano comunque irregolari, la garanzia dello Stato non copre il rischio di ulteriori aumenti del cambio verificatisi nell'intervallo di tempo corrente fra la scadenza stabilita per il rimborso e la data in cui l'operazione di acquisto della divisa venga in concreto effettuata.

Gli importi in lire derivanti dalle eventuali differenze in più o in meno verificatesi per effetto della diversità dei cambi medi ufficiali applicati nelle operazioni di rimborso delle quote di capitale e di pagamento delle quote di interesse dei prestiti contratti, rispetto al cambio a cui gli istituti, enti o società hanno negoziato con l'Ufficio, ai sensi del precedente art. 1, la valuta proveniente dai prestiti stessi, saranno accreditati o addebitati dall'Ufficio italiano dei cambi al Ministero del Tesoro in apposito conto fruttifero al tasso reciproco pari a quello vigente « pro-tempore » sul conto corrente ordinario che l'Ufficio stesso intrattiene con la Banca d'Italia, e con le stesse modalità di capitalizzazione.

Art. 4.

Gli istituti, enti e società di cui al terzo comma dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, notificheranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ed all'Ufficio copia conforme dei contratti di prestito stipulati con la B.E.I. e degli eventuali atti modificativi dei contratti medesimi e forniranno le notizie e i dati che fossero richiesti dal Tesoro sulle operazioni effettuate.

Il Tesoro invierà all'Ufficio copia dei decreti di approvazione dei contratti relativi ai prestiti di cui al precedente comma, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 5.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico ad appositi capitoli da istituirsi a norma dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti per gli anni futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1982
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 4

(5869)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 novembre 1982.

Autorizzazione al Registro italiano navale per l'effettuazione di visite tecniche ed il rilascio del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento marino a tutte le navi, sia cisterne che di altro tipo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978;

Viste le disposizioni degli allegati alla citata convenzione, come modificati dal protocollo del 1978, che prescrivono visite tecniche iniziali, periodiche ed intermedie per navi sia cisterne che di altro tipo, nonché, dopo il favorevole esito di dette visite, il rilascio di un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento marino;

Visto che ai sensi delle suddette norme l'autorità può incaricare delle visite organismi da essa accettati ed autorizzare gli stessi al rilascio dei certificati internazionali di prevenzione dell'inquinamento marino;

Considerato che il decreto ministeriale 29 dicembre 1980 autorizza il Registro italiano navale ad effettuare le visite tecniche iniziali, periodiche ed intermedie delle sole petroliere italiane, nonché a rilasciare, dopo il favorevole esito delle visite il relativo certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento secondo le disposizioni previste dalle regole 4 e 5 dell'allegato 1 alla convenzione internazionale sopracitata;

Ritenuto, quindi, necessario dare esecuzione alle disposizioni degli altri allegati alla convenzione sopra-citata, come modificati dal relativo protocollo, in ordine alle previste visite tecniche di navi anche non cisterne ed al rilascio dei relativi certificati internazionali di prevenzione dell'inquinamento marino;

Decreta:

L'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1980, relativo alle sole navi petroliere italiane, s'intende estesa a tutte le navi, sia cisterne che di altro tipo, secondo le disposizioni previste dagli allegati alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, adottata a Londra il 21 novembre 1973, come modificata dal protocollo relativo, adottato a Londra il 17 febbraio 1978.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1982

p. *Il Ministro*: PATRIARCA

(5996)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 105,940 miliardi, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario nazionale (Parte conto capitale).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la successiva legge di conversione n. 33/80;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE 24 marzo 1982, con la quale si è provveduto alla ripartizione, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse — come indicato nella tabella allegata alla predetta delibera CIPE 24 marzo 1982 — per le finalità ed alle condizioni ivi riportate;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per il quarto trimestre dell'esercizio 1982 — finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, con possibilità di utilizzazione anche per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative attrezzature — sono impegnate, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	8.590.750.000
Valle D'Aosta	232.750.000
Lombardia	16.632.750.000
Bolzano	810.500.000
Trento	877.000.000
Veneto	8.266.500.000
Friuli-Venezia Giulia	2.373.250.000
Liguria	3.474.500.000
Emilia-Romagna	7.485.250.000
Toscana	7.040.500.000
Umbria	1.650.000.000
Marche	2.905.000.000
Lazio	9.534.250.000
Abruzzo	2.601.750.000
Molise	577.750.000
Campania	9.014.500.000
Puglia	7.231.750.000
Basilicata	951.750.000
Calabria	3.453.750.000
Sicilia	9.156.000.000
Sardegna	3.079.750.000
Totale	105.940.000.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 191

(5917)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 540.277.049 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento (Residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente norme e disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto in particolare l'art. 53 della legge n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 147, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di lire 988.102.500, quale anticipo del 5% relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 1558/ES, resa in data 7 settembre 1982, dall'assesore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 540.277.049, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi relativi al 1980, ancora disponibili a favore della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di L. 540.277.049, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 199

(5916)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 111,561 miliardi, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 1, foglio n. 118, con il quale viene impegnata, a favore delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, la disponibilità di lire 733,900 miliardi - pari all'autorizzazione di cassa recata in aumento al cap. 7081, per l'esercizio 1980 - per le finalità ex legge n. 984/77;

Ritenuto di dover impegnare la residua quota di lire 111,561 miliardi, pari alla differenza tra l'importo di lire 845,461 miliardi di competenza 1980 e la sopracitata autorizzazione di cassa, per l'importo di lire 733,900 miliardi, già impegnato con il sopraindicato decreto del 22 dicembre 1980;

Atteso che il riparto della richiamata residua disponibilità di lire 111,561 miliardi utilizza i coefficenti tecnici già adottati per la ripartizione e dell'importo precedentemente impegnato di lire 733,900 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La residua disponibilità 1980 di lire 111,561 miliardi è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legge n. 984/77, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Valle d'Aosta	792
Piemonte	4.420
Lombardia	5.347
Liguria	1.829
Veneto	5.649
Friuli-Venezia Giulia	2.010
Trento	1.634
Bolzano	1.839
Emilia-Romagna	7.342
Toscana	5.122
Umbria	2.517
Marche	3.025
Lazio	6.088
Abruzzo	5.209
Molise	3.155
Campania	11.211
Puglia	10.962
Basilicata	5.744
Calabria	7.771
Sicilia	11.403
Sardegna	8.492
Totale	111.561

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, n.* 197

(5910)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di due clausole di rivalutazione della prestazione assicurata presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925 n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 maggio 1982 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata in contratti collettivi, da applicare alla forma assicurativa autorizzata con decreto ministeriale 23 aprile 1956, n. 2711, e di un'analoga clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate e di condizioni di polizza da applicare alle tre tariffe di assicurazioni in mista approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604;

Viste le due clausole e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti clausole di rivalutazione della prestazione assicurata e condizioni di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare a contratti collettivi, con premi annui complessivi inferiore a lire 3 milioni o con premio annuo medio, per testa assicurata, inferiore a L. 400.000, nella forma assicurativa autorizzata con decreto ministeriale 23 aprile 1956, n. 2711;

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata e condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi, con premi annui complessivi non inferiori a lire 3 milioni o con premio annuo medio, per testa assicurata, non inferiore a L. 400.000, da applicare nella forma assicurativa risultante dalla combinazione delle tre tariffe mista a premio unico, mista a premio annuo e mista crescente a premio annuo, approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5905)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 2 settembre 1982.

Costituzione e organizzazione dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ed in particolare il quarto comma, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art. 9, uno speciale ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, emanati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, n. 141211, in data 14 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1982 al registro n. 20, foglio n. 374, con il quale è stato istituito il cap. 3354, recante « Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate », munito dello stanziamento di lire 1.500 milioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del predetto ufficio, determinandone l'organizzazione, nonché la relativa dotazione di mezzi e di personale, a cui far fronte con lo stanziamento sopra indicato;

Considerato che per il migliore funzionamento dell'ufficio speciale e in relazione alle molteplici funzioni ad esso assegnate si reputa necessario dotarlo di 130 unità di personale;

Considerato che le dotazioni organiche della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati (FIME - FINAM - INSUD - IASM - FORMEZ) sono dimensionate alle attribuzioni ai predetti Enti già assegnate e che pertanto la provvista di personale per il funzionamento dell'ufficio speciale non può prescindere dal parziale ricorso ad amministrazioni statali e al libero mercato del lavoro, in modo da consentire il buon funzionamento degli uffici degli enti sopraindicati;

Considerato inoltre che il ricorso all'assunzione di personale comandato o assunto con contratto a termine garantisce in ogni caso il funzionamento dell'ufficio speciale oltre il termine del 31 dicembre 1982, data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati in base alla legge 12 agosto 1982, n. 546;

Considerato infine che per lo svolgimento delle funzioni assegnate all'ufficio speciale sono necessarie particolari competenze e professionalità che solo parzialmente è possibile rinvenire nell'ambito degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati nonché nel personale eventualmente comandato da amministrazioni statali e che quindi anche per tale aspetto si evidenzia la necessità del parziale ricorso all'assunzione di personale con contratto a termine;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

E' costituito l'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate con funzioni di supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delegati e designati ai sensi dell'art. 9, primo e secondo comma del decreto-legge indicato in premessa, dei seguenti compiti:

a) di indirizzo e di coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico nei territori delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

b) di attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

L'ufficio è alle dirette dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è articolato in una sede centrale ed in quattro sedi periferiche, che operano in stretto raccordo con le regioni Basilicata, Campania e Puglia.

Art. 2.

Organizzazione

L'ufficio è articolato come segue:

1) comitato di coordinamento presso la sede centrale composto da sei membri nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei quali uno con funzioni di responsabile dell'ufficio;

2) servizio opere sul territorio;

3) servizio programmazione;

4) servizio per la ricostruzione e la incentivazione industriale;

5) servizio amministrativo, affari generali e personale.

Il comitato di coordinamento cura gli indirizzi generali e di alta amministrazione e gli altri compiti di supporto all'azione di coordinamento; raccorda l'attività dell'ufficio con le regioni interessate.

Il servizio opere sul territorio provvede alla raccolta periodica presso le regioni, le comunità montane, i comuni, gli uffici periferici delle amministrazioni statali, degli altri soggetti pubblici interessati o comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno, di tutte le informazioni relative alla redazione dei piani urbanistici, ai processi insediativi, residenziali e produttivi, alle opere pubbliche, in termini di opere (canteri), imprese, mano d'opera occupata, appalti. Codifica e trasferisce su supporti automatici tali informazioni. Propone, progetta ed esegue eventuali interventi sostitutivi. A richiesta dei comuni e della comunità montane presta a questi assistenza tecnico-amministrativa, previa intesa con le regioni.

Il servizio programmazione cura la elaborazione e il coordinamento dei piani annuali di ricostruzione e poliennali regionali di sviluppo, nonché l'integrazione con i programmi degli altri enti ed amministrazioni interessate al fine della loro presentazione al CIPE. Per tali attività si avvale del sistema informativo del servizio opere sul territorio, provvede, inoltre, direttamente alla raccolta delle informazioni, di cui al comma precedente, presso le amministrazioni centrali. Analizza la attuabilità amministrativa e tecnica dei piani e dei programmi.

Il servizio per la ricostruzione e la incentivazione industriale cura le procedure per l'assegnazione dei fondi e per la concessione delle agevolazioni finanziarie per l'attrezzatura di nuove aree industriali di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni. Verifica e controlla lo stato delle realizzazioni delle iniziative industriali.

Il servizio amministrativo, affari generali e personale cura la amministrazione generale e quella del personale, provvede alla predisposizione degli atti di impegno e di ordinazione della spesa, nonché di quelli necessari per la gestione dei capitoli del bilancio, vigila sull'attività del consegnatario cassiere.

Art. 3.

Personale addetto all'ufficio

Ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto-legge indicato in premessa, la dotazione organica dell'ufficio di cui all'art. 1 è così stabilita:

a) ottanta unità, tratte dal personale della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati: (FIME - FINAM - INSUD - FORMEZ - IASM);

b) trentacinque unità, assunti dal MISM con contratto a termine, i cui rapporti non possono avere durata eccedente la data del 31 dicembre 1983 ed i cui compensi non potranno superare il limite massimo previsto per il corrispondente personale di cui alla lettera *a*) che svolge analoghe mansioni;

c) quindici unità, tratte dal personale dello Stato, preventivamente comandate, in particolare per l'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 5 e 7.

Art. 4.

Trattamento economico del personale

Al personale di cui alla lettera *a*) e *c*) dell'articolo precedente si applicano, in materia di stato giuridico e trattamento economico, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Le spese relative al trattamento economico fondamentale restano a carico dei rispettivi enti di provenienza, mentre gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per il trattamento di missione, determinati nella misura e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, gravano sui fondi a disposizione dell'Ufficio.

Sugli stessi fondi gravano gli oneri relativi al personale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo.

Art. 5.

Consegnatario-cassiere

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è nominato un consegnatario-cassiere, la cui gestione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 6.

Dotazione di mezzi

Agli acquisti, all'appalto dei lavori o di forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere si procede secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento.

Art. 7.

Gestione di fondi

Per la gestione di fondi di cui al capitolo 3354 indicato nel presente decreto, è istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma apposita contabilità speciale, intestata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che si avvale di un funzionario delegato all'uopo nominato.

Alla gestione dei fondi si applicano in quanto compatibili le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto 30 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 21 aprile 1982, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1982
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 130

(6020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hamster S.r.l. di Varallo Pombia (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 6 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hamster S.r.l. di Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 6 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hamster S.r.l. di Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Falaschi di Ospedalicchio di Bastia (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Falaschi di Ospedalicchio di Bastia (Perugia), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Falaschi di Ospedalicchio di Bastia (Perugia), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla COMEC Costruzioni meccaniche S.p.a. di Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 otttobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pugi S.p.a. (già figli di Guido Pugi S.n.c.) Montale (Pistoia), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina Calzaturificio con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi Elettromeccanica sede di Potenza e stabilimenti di Pordenone, Comina, Oderzo (Treviso), Rovigo e Bologna, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salmi O.M.C. S.p.a. in Corio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berto Lamet con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani - cantiere Valsinni (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont con sede in Milano e unità produttive in Ferrara Porto Marghera, Priolo, Porto Empedocle, Crotone e San Giuseppe di Cairo compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo, è prolungata al 3 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo, è prolungata al 3 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidenza Vetraria con sede in Milano e stabilimento a Fidenza (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Zanussi con sede in Pordenone e stabilimenti di Porcia a Miniago (Pordenone), Susagane (Treviso), Solaro (Milano), Chiusa S. Michele (Torino), Scandicci (Firenze), Pomezia (Roma) e Forlì, e prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna con sede in Milano e stabilimenti a Cesano Maderno (Milano) e Cengio (Savona) e Piacenza, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova), è prolungata al 17 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurobell Sviluppo prodotti agricoli alimentari comunitari in liquidazione con sede in Milano e stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Excelsior Strumenti musicali di Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Emilio Vecchione & Figli di Casoria (Napoli), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Emilio Vecchione & Figli di Casoria (Napoli), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irpinia con sede e stabilimento in Avellino località Piano Dardine, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerolinee Itavia con sede in Catanzaro unità di Roma, Catania, Palermo, Cagliari, Cosenza, Catanzaro, Crotone, S. Eufemia, Lamezia, Ancona, Pescara, Bologna, Pisa, Treviso, Milano e Bergamo compreso il personale navigante, è prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rasseno di Firenze stabilimento in Montespertoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arredamenti di Pezzella Francesco, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo Meccanotex con sede in Campi di Bisenzio (Firenze), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e Fonderie di Este con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora A.F. Impianti S.p.a., è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e Fonderie di Este con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora A.F. Impianti S.p.a., è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan in liquidazione con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6025)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 21 aprile 1982, n. 917/2, l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad acquistare per la somma di L. 400.000.000 una porzione del fabbricato sito in Pisa, via Colombo n. 31-35, di proprietà della S.r.l. Orarmo, già in locazione alla predetta Università ed adibito a sede della Scuola superiore di servizio sociale.

(5955)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale « Radenska tre cuori »

Con decreto 12 novembre 1982, n. 2161, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Radenska tre cuori » di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1739, e di cui è autorizzata alla vendita in Italia la società Marzoli e Nanut di Gorizia, via Trevignano, 13/*A*.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(5889)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lagonegro

Con decreto interministeriale 6 novembre 1982, n. 667, sono stati trasferiti dal demanio pubblico - ramo ferrovie al patrimonio disponibile dello Stato una casa cantoniera con annesso terreno di mq 1.333 ed accessori ubicati al km 3 + 827,25 delle ferrovie Calabro Lucane, linea Lagonegro-Spezzano Albanese, riportati nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Lagonegro (Potenza) alla partita n. 1231, foglio 72, particelle 360, 361, 362, 363 e nel nuovo catasto terreni di Lagonegro (Potenza) alla partita n. 5783, foglio 72, particelle 360, 361, 362, 363 e 351 (mq 1.333).

(6001)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « La Sicurezza » - Istituto di vigilanza, in Napoli

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 59.338.000 dovuto dalla s.r.l. « La Sicurezza » - Istituto di vigilanza è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5956)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Spedimpex, in Casoria

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.040.500 dovuto dalla S.r.l. Spedimpex è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5957)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Grado

Con decreto 20 novembre 1982, n. 61707, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 3395, censito nel catasto del comune di Grado alle particelle 299/102, 299/103, 299/105, 299/54 e 299/67, partita tavolare 929, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(5838)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1982:

compenso annuo lordo: lire ventinove milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del Consorzio: lire centomila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(6002)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 9 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1412,050	1412,050	1412,15	1412,050	—	1412,50	1411,950	1412,050	1412,050	1412,05
Dollaro canadese .	1138 —	1138 —	1139 —	1138 —	—	1130 —	1138,820	1138 —	1138 —	1138 —
Marco germanico . .	578,180	578,180	578,25	578,180	—	577,50	578,300	578,180	578,180	578,20
Fiorino olandese .	525,500	525,500	525,50	525,500	—	524,50	525,520	525,500	525,500	525,50
Franco belga . .	29,458	29,458	29,48	29,458	—	29,45	29,463	29,458	29,458	29,45
Franco francese .	204,230	204,230	204,35	204,230	—	203,50	204,250	204,230	204,230	204,25
Lira sterlina . .	2285 —	2285 —	2289 —	2285 —	—	2285 —	2286 —	2285 —	2285 —	2285 —
Lira irlandese	1929 —	1929 —	1929 —	1929 —	—	—	1927 —	1929 —	1929 —	—
Corona danese	164,340	164,340	164,30	164,340	—	165 —	164,350	164,340	164,340	164,35
Corona norvegese . . .	201,820	201,820	201,65	201,820	—	200,15	201,800	201,820	201,820	201,85
Corona svedese .	191,810	191,810	192 —	191,810	—	190,10	191,870	191,810	191,810	191,80
Franco svizzero . .	680,600	680,600	681,25	680,600	—	679,50	681,200	680,600	680,600	680,60
Scellino austriaco . .	82,135	82,135	82,25	82,135	—	82,15	82,240	82,135	82,135	82,13
Escudo portoghese .	15,250	15,250	15,15	15,250	—	14,50	15,400	15,250	15,250	15,25
Peseta spagnola .	10,984	10,984	10,97	10,984	—	11 —	10,990	10,984	10,984	10,98
Yen giapponese . .	5,806	5,806	5,87	5,806	—	5,75	5,813	5,806	5,806	5,80
E.C.U. . .	1337,470	1337,470	—	1337,470	—	—	1337,470	1337,470	1337,470	—

Media dei titoli del 9 dicembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	38,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	93,825
» 5,50 % » » 1969-84 . .	86,350
» 6 % » » 1970-85 . .	82,350
» 6 % » » 1971-86 . .	78,175
» 6 % » » 1972-87 . .	75,775
» 9 % » » 1975-90 . .	73,400
» 9 % » » 1976-91 . .	72,100
» 10 % » » 1977-92 . .	78,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,525
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83 . .	99,925
» » » » 1-10-1980/83 . .	100,100
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,925
» » » » 1-10-1981/83 .	99,775
» » » » 1-11-1981/83 . .	99,575
» » » » 1-12-1981/83 .	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 . .	98,075
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,200
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,700
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,725
» » » » 1- 3-1982/84 . .	98,075
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,375
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,850
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,275
» » » » 1- 5-1982/86 . .	98,150
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 . . .	99,500
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	94,500
» » » 12 % 1- 1-1984	93,175
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 18 % 1- 4-1984	99,325
» » » 12 % 1-10-1984	89,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1412 —
Dollaro canadese	1138,410
Marco germanico	578,240
Fiorino olandese	525,510
Franco belga	29,460
Franco francese	204,240
Lira sterlina	2285,500
Lira irlandese	1928 —
Corona danese	164,345
Corona norvegese	201,810
Corona svedese	191,840
Franco svizzero	680,900
Scellino austriaco	82,187
Escudo portoghese	15,325
Peseta spagnola	10,987
Yen giapponese	5,809
E.C.U.	1337,470

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 108° corso di stato maggiore

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 108° corso di stato maggiore che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1983-84.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1977;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1983;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della Scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta «per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto a voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati, stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare, ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi Carabinieri;

corso allievi sottufficiali Carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente articolo 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e formata la graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione, da parte del Ministro della difesa, della graduatoria medesima.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'Amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

I capitani dei carabinieri vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il 108° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 152

ALLEGATO

(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale — ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . in servizio presso . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al 108° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1983-84.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. . dal . . al . . con il grado di . . . .;
. . dal . . al . . con il grado di . . . .;
. . dal . . al . . con il grado di . . . .;

b) possedere i seguenti titoli:

. . . .
. . . .
. . . .

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

(6033)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 108° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglierie e genio al 108° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1983-84.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1983.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, faranno pervenire le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa — Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della Scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano:

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato n. 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 *del giorno* 24 *marzo* 1983.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura della Scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati supereranno la prova orale se conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nelle valutazioni di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sarà trasmessa, unitamente ai verbali di esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso sarà pubblicato sul Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risulteranno compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali con uguale voto finale saranno collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse della amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa, con propria determinazione, non possano frequentare il 108° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possano sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 151

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) .
nato a . il . . . . in servizio presso . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 108° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1983-84.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. dal . . . al .
con il grado di . .,
. dal . . al . . .
con il grado di . . .,
. . . dal . . al .
con il grado di . . .,

b) possedere i seguenti titoli:

. . .,
. .,
. . . .,

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . .,
. .,
. . . .,

Data, . .

Firma

. . . . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I. *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

Tempo a disposizione: 8 ore.

II. *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni.

1. La prima guerra mondiale:

a) genesi;
b) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;
c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, logistici, tecnici, ecc.).

2. Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3. La seconda guerra mondiale:

a) genesi;
b) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;
c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;
b) mezzi;
c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5. L'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):

a) scopi;
b) gli organi civili e militari della NATO.

6. Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause;
b) la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;
c) conflitti del Sud-Est asiatico: cause; nuovo assetto.

7. Argomenti di carattere politico militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I. *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II. *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica.

1. *Primo gruppo di tesi.*

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;
b) battaglia offensiva;
c) fisionomia organico-tattica della D. mec.;
d) la D.mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
e) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;
f) l'artiglieria della D. mec. e B. mec.;
g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;
h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;
b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;
c) la D.cor. nelle operazioni offensive;
d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;
e) fisionomia organico-tattica della B. mec. e del btg. mot.;
f) la cooperazione arma base-artiglieria;
g) cenni sulle specialità del genio;
h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sull'azione di presa contatto e frenaggio;
b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e del btg. alp.;
c) la B. mec. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;
d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);
e) la B. cor. nelle operazioni difensive;
f) artiglieria: l'artigliera della D. cor. e della B. cor.; il gr. a. smv.;
g) trasmissioni:
sistemi di trasmissioni;
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O.OP.).

2. *Secondo gruppo di tesi.*

Tesi n. 4:

a) la D. mec. nelle operazioni offensive;
b) la B. alp. nelle operazioni offensive;
c) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;
d) il gr. tat. alp. nella difesa;
e) il GED nell'azione in Z.S.;
f) fisionomia organico-tattica del btg. mec. e GED;
g) artiglieria: l'artiglieria della B. mot. alp. par.; il gr. a. mon.;
h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B. mec./cor. nelle operazioni offensive;
b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;
d) il gr. tat. cor. in attacco;
e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;
f) il gr. tat. alp. nella difesa;
g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A. (cenni);

h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;
b) fisionomia organico-tattica delle Unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattica logistica della B. cor.;
d) il gr. tat. mec./cor. nell'attacco;
e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;

f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G. U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);
h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

3. *Terzo gruppo di tesi*:

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito.
Ripartizione territoriale in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);
b) organi di comando e direttivi delle unità a livello btg. e gr. Loro attribuzioni e dipendenze;
c) funzionamento dei servizi sanitari nelle unità a livello btg. e gr.;
d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello btg., scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;
e) autonomia logistica;
f) organizzazione logistica del gr. tat. mec. e cor.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I settori d'intervento;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica divisionale;
c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec./btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;
d) unità di misura logistiche. Livelli;
e) funzionamento dei servizi trasporti e materiali nelle unità a livello btg. e gr.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. La catena funzionale logistica;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. mec., cor. e mot.;
c) organi esecutivi dei gr. a. delle diverse specialità. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento dei servizi di commissariato nelle unità a livello btg. e gr.;
e) organizzazione logistica del gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici. Il centro logistico. Il centro sanitario;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. alp. e B. par.;
c) organi esecutivi del GED, btg. g. p., btg. t. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento del servizio di amministrazione nelle unità a livello btg. e gr;
e) l'organizzazione logistica del gr. tat. par.;
f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici.

4. *Quarto gruppo di tesi.*

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:
generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:

a) caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche ;
veicoli in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiale per la visione notturna:
generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo o missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):
tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito.

5. *Quinto gruppo di tesi*

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze di'mpiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi e obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:
generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglieria c/c e c/a:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):
dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):
mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestri e contraerei:
generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:
ricerca ed acquisizione obiettivo;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:
descrizione ed uso.

6. *Sesto gruppo di tesi.*

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;

b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):
caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;

d) mezzi di trasmissione a filo (cenni);

e) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:
materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

b) elementi di fortificazione permanente;

c) mezzi di trasmissione radio:
caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. em.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):
escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:
apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relative alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):
caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:
generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(6034)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di geologo nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei ministeri e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8, foglio n. 123, con il quale si autorizza questo Ministero a coprire sei posti di geologo nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Ritenuto di dover utilizzare tre posti della suddetta autorizzazione, assegnandone due al reparto rilevamenti e studi geologici del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 2 dicembre 1975, n. 20/75, sui programmi di esame da adottare per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, n. 10/79 del 3 dicembre 1979, concernente l'inserimento del diritto comunitario nel colloquio per l'accesso ed il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali o in fisica o in ingegneria mineraria, civile o industriale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimneto entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio con l'esatta indicazione dell'università e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli **obblighi militari;**

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale si intende sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) geologia generale con particolare riguardo alle condizioni litostratigrafiche, paleogeografiche e tettoniche dell'Italia.

Prova pratica:

1) analisi al microscopio di sezioni sottili di rocce, nonché analisi al microscopio di preparati micropaleontologici.

Colloquio:

Il colloquio oltre che sulle materie formanti oggetto delle prove scritte, verterà anche sui seguenti argomenti:

1) criteri di ricerca e di studio delle rocce con speciale riguardo a quelle sedimentarie;

2) nozioni generali di paleontologia con particolare riguardo ai fossili caratteristici dei paleoambienti;

3) nozioni generali di fisica terrestre, di gravimetria, di magnetometria, di radioattività, di indagini sismiche e geoelettriche;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) nozioni di diritto comunitario;

6) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

7) lingua straniera a scelta del candidato tra francese, inglese, spagnolo o russo (lettura e traduzione di brani di carattere scientifico).

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma e, precisamente nel giorno 12 *aprile* 1983 *alle ore* 8,30, *presso la Direzione generale degli affari generali, via Molise,* 2, *piano primo stanza* 31 *e, nel giorno* 13 *aprile* 1983, *alle ore* 8,30, *presso il servizio geologico, largo S. Susanna,* 13, *Roma.*

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico povinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati geologi in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, con assegnazione al reparto rilevamenti e studi geologici e conseguiranno la nomina a geologo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso agli impiegati spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale corrispondente al settimo livello, oltre le altre indennità spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1982
Registro n. 10 Industria, foglio n. 322

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva nel ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . via . . . . data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . . . . (indicare tra francese, inglese, spagnolo o russo).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso la amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(5984)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico degli uffici tecnici e di tecnico di radiologia medica presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Bologna per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra, ovvero diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Bologna - Via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5975)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di energetica, facoltà di ingegneria, via di S. Marta, 3, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 5 gennaio 1983, ore 11.

(5939)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Modena

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, via Giardini, 454 - facoltà di economia e commercio - Direzionale 70, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983 ore 10;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983 ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto di anatomia comparata - Via Berengario, 14 - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983 ore 10;
seconda prova: 14 gennaio 1983 ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto di geologia - Corso Vittorio Emanuele, 59 - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 25 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto di mineralogia e petrologia - Largo S. Eufemia, 19 - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 10 gennaio 1983, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli, ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto di chimica fisica - Via Campi, 183 - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto matematico - Via Campi, 213/B - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 4 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto matematico - Via Campi, 213/B - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto matematico - Via Campi, 213/B - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova: 11 gennaio 1983 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena - istituto chimica farmaceutica e tossicologia - Via S. Eufemia n. 19 - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova: 20 gennaio 1983, ore 10.

(5970)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - istituto di chimica applicata - Piazzale Tecchio - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 5 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 4 gennaio 1983, ore 9.

Le prove anzidette si svolgeranno rispettivamente presso l'aula N - facoltà di ingegneria - Piazzale Tecchio - Napoli, e presso l'aula Malquori - istituto di chimica industriale imp. chim. - Piazzale Tecchio - Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - istituto policattedra di anatomia - Via Federico Delpino, 1 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 12 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - istituto di anatomia patologica - Via Veterinaria, 1 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 13 gennaio 1983, ore 9.

(5971)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di sistemi, Arcavacata di Rende, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova (laboratorio): 20 gennaio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di fisica Unical, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula 12, polifunzionale, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 6 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula 52, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(5938)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Errata-corrige

Nel provvedimento dell'Avvocato generale dello Stato in data 9 ottobre 1982, concernente il concorso, per esame teorico pratico, a quindici posti di procuratore dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1982, alla pag. 8143, all'art. 9, primo comma, sono apportate le seguenti rettifiche:

al sesto rigo, dove è scritto: «... da un avvocato *e* da un professore ordinario... », leggasi: «... da un avvocato *o* da un professore ordinario »;

al nono rigo, dove è scritto: «... dalla data richiesta. », leggasi: «...dalla data *della* richiesta. ».

(6054)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 340 dell'11 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 10/A, in Firenze: Pubbliche due selezioni, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio operai ed a un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica, tappezziere.

Associazione dei comuni - Unità socio-sanitaria n. 46, in Castiglione delle Stiviere: Concorso pubblico a quattro posti di aggiunto-assistente amministrativo.

ENEA (ex CNEN) - Comitato per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorso pubblico, per soli esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1982, n. **46**.

Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: « Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della regione Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 « Approvazione del piano regionale delle attività estrattive » della legge regionale n. 1 del 16 gennaio 1980 è così modificato:

« Il piano regionale delle attività estrattive dovrà essere completato entro il termine di anni cinque dalla entrata in vigore della presente legge e potrà essere redatto dalla regione Lazio anche per mezzo di convenzioni appositamente stipulate con organismi pubblici, approvate dal consiglio regionale ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti commi:

« La commissione resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, previa designazione delle parti interessate, può nominare un membro supplente per ogni componente effettivo della commissione regionale consultiva, di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), del presente articolo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 *settembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1982, n. **47**.

Istituzione della riserva naturale parziale « Lago di Vico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale « Lago di Vico », compresa nel sistema parchi e riserve naturali di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.

Perimetrazione

La riserva naturale « Lago di Vico » è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce parte integrante della presente legge.

Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso della riserva, recanti la scritta « Regione Lazio, comune di Caprarola, riserva naturale Lago di Vico » ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico della riserva stessa.

Art. 3.

Classificazione

La riserva naturale « Lago di Vico », destinata a conservare e valorizzare le caratteristiche del recinto craterico del lago, in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, è classificata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, « riserva naturale parziale ».

Art. 4.

Gestione

La gestione della riserva naturale « Lago di Vico » è affidata al comune di Caprarola.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comune istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione della riserva stessa e definisce il personale necessario, calcolato in ragione del direttore e di un massimo di due addetti per mille ettari di territorio riservato, da assumere mediante pubblico concorso, i cui termini verranno stabiliti di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

In caso di inadempienza od irregolarità di gestione da parte del comune, la gestione stessa sarà affidata alla Regione che potrà nominare un commissario « ad acta ».

Nel momento in cui sarà istituito il parco regionale dei Monti Cimini, la riserva naturale, istituita con la presente legge, dovrà essere compresa nel perimetro del parco stesso, e la gestione della riserva attuale sarà assorbita dalla gestione che sarà prevista per il parco.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 6.

Direttive di utilizzazione

Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge citata, deve altresì indicare:

a) le zone da destinare a riserva orientata;

b) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

c) i monumenti naturali;

d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, ed i percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva denominati « sentieri natura »;

e) le norme per l'esercizio della pesca.

Relativamente ai sentieri natura realizzati nell'ambiente palustre e nelle zone di riserva orientata ed integrale, il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permettere l'accesso al pubblico. L'ente gestore potrà altresì, per particolari motivi e sentito l'ufficio regionale per i parchi, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, e ciò al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa. In tale caso dovranno comunque essere previste particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

L'ente gestore procederà, come primo suo atto e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accertare la legittimità di tutti gli interventi, modificativi dello stato dei luoghi, verificatisi nel territorio della riserva, adottando e promuovendo i conseguenti provvedimenti diretti al ripristino dello stato originario.

Art. 7.

Finanziamento

Per la realizzazione della riserva naturale parziale «Lago di Vico» è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo 21006 che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1982 con la seguente denominazione: «Contributi per la gestione e il primo avviamento della riserva naturale parziale Lago di Vico». Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo 25842 (fondo globale) del bilancio regionale per l'esercizio 1982. Per le esigenze di cassa si provvederà ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva stessa.

Art. 8.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel territorio della riserva naturale «Lago di Vico» sono vietate:

a) la manomissione delle caratteristiche naturali;

b) l'apertura di nuove cave e la riattivazione di quelle dimesse;

c) l'apertura di nuove strade e piste di penetrazione;

d) l'accesso ai boschi, alle rive del lago, al di fuori della viabilità ordinaria esistente, da parte di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva per i mezzi di enti e di organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agricole, muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;

e) il campeggio e l'accensione di fuochi al di fuori delle aree esplicitamente destinate allo scopo;

f) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad esclusione delle opere classificate di pubblica utilità, delle opere previste dallo strumento urbanistico comunale e strettamente connesse con l'esercizio delle attività agricole e delle opere di interesse collettivo previste nello strumento medesimo;

g) l'esercizio della caccia e della uccellagione, con qualunque mezzo esercitate. Per le particolari caratteristiche ambientali delle aree esterne al perimentro della riserva ed ai fini di una effettiva tutela della fauna, il divieto è esteso all'area ricadente nel comune di Ronciglione indicata con linea tratteggiata nell'allegata cartografia scala 1:25.000. E' compito dell'ente gestore della riserva l'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali indicanti il divieto.

Art. 9.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti, o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva, si applicano le norme previste dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni vengono accertate dagli organi di polizia urbana o rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Concorrono all'accertamento delle violazioni suddette i collaboratori volontari per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, modificata dalla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21.

La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge istitutiva o al regolamento di attuazione è stabilita in L. 50.000, raddoppiate in caso di recidività.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 10.

Norme particolari

Al fine di salvaguardare l'equilibrio biologico del lago di Vigo, nonchè di tutelarne l'effettiva potabilità delle acque, nell'interno bacino dal lago è fatto esplicito divieto di utilizzazione di natanti la cui propulsione è assicurata da motori a combustione interna.

Art. 11.

Norme finali

L'ente gestore è autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 settembre 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1982, n. **48**.

Criteri e princìpi per l'attuazione del piano pluriennale regionale per la tutela della fauna selvatica e per il risarcimento dei danni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 20 ottobre 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano pluriennale regionale - Fauna selvatica

La regione Lazio predisporrà il piano pluriennale regionale, per la tutela e la difesa della fauna selvatica autoctona in via di estinzione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'elaborazione del piano pluriennale regionale la Regione può avvalersi dell'università di Roma, del C.N.R. - Consiglio nazionale per le ricerche, di istituti di ricerca, di associazioni protezionistiche, culturali e scientifiche.

Art. 2.

Fini del piano pluriennale regionale

Il piano pluriennale regionale dovrà individuare le aree dove, per ragioni ambientali e scientifiche, è utile e necessario difendere alcune particolari specie di fauna selvatica.

Il piano pluriennale regionale dovrà indicare le specie da salvaguardare in ciascuna area, le misure per favorire la loro esistenza, le misure da adottare per tutelare le produzioni agricole e gli allevamenti e l'impegno di comuni, province, consorzi di comuni e comunità montane per l'attuazione del piano stesso.

Il piano pluriennale regionale dovrà prevedere la completa bonifica del territorio regionale da cani randagi, abbandonati o, comunque, divenuti selvatici.

All'attività, di cui ai commi precedenti, dovranno provvedere comuni, province, consorzi di comuni e comunità montane avvalendosi, se necessario, dell'apporto dei settori ed uffici regionali nonché del Corpo forestale dello Stato fatte comunque salve le competenze proprie degli organi sanitari.

In attesa del piano pluriennale regionale, i comuni, le province, i consorzi di comuni e le comunità montane dovranno iniziare la bonifica del territorio di propria competenza dal randagismo.

Art. 3.

Indennizzo per danni da fauna selvatica o inselvatichita

Vanno garantite l'integrità della rendita agricola, la salvaguardia di alcune specie di fauna selvatica in via di estinzione o di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale, con specifico riguardo alle seguenti specie animali:

a) orso bruno marsicano (*ursus arctos marsicanos*);

b) lupo (*canis lupus italicus*);

c) aquila reale (*aquila chrysaetos*).

A tal fine la Regione concede, tramite i comuni, ai proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, ai possessori di terre, agli allevatori ed agli operatori del settore, che ne abbiano fatto richiesta al comune interessato per territorio, un indennizzo, atto a risarcire i danni effettivi, cagionati dalla fauna selvatica o comunque inselvatichita.

Art. 4.

Adempimenti della Regione

La Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvederà alla ripartizione ed accreditamento, ai comuni interessati per territorio, dei fondi necessari all'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica o inselvatichita.

Art. 5.

Il comune interessato per territorio al finanziamento per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge produrrà formale richiesta di esso all'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei danni verificatisi e denunciati nell'anno precedente.

Art. 6.

Adempimenti dell'avente diritto
Procedure di indennizzo

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni, comunque provocati da fauna selvatica protetta o da cani randagi sono demandati ai comuni interessati per territorio ove si sono verificati i danni.

Entro quindici giorni dall'evento dannoso il danneggiato deve presentare formale denuncia al comune nel cui territorio si è verificato l'evento stesso, richiedendo l'indennizzo relativo ai danni subìti.

Il comune entro i trenta giorni dalla ricezione della suindicata denuncia-richiesta procederà all'accertamento e alla valutazione di quanto subìto e indicato dal danneggiato.

Il comune interessato per territorio potrà eventualmente avvalersi, se necessario, dell'opera degli ispettorati ripartimentali delle foreste, per quanto riguarda i soprassuoli boschivi.

Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico e le colture in atto, potrà avvalersi del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nonchè del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio.

L'amministrazione comunale con deliberazione di giunta procederà a liquidare i danni entro trenta giorni dall'accertamento e valutazione dei medesimi e comunque entro trenta giorni dall'accreditamento dei fondi regionali.

Il termine di trenta giorni fissato per l'accertamento e la liquidazione dei danni è perentorio.

Art. 7.

Valutazione danni

Per il patrimonio zootecnico, i danni conseguenti a morte e distruzione o perdita dell'animale sono liquidati nella misura del 100 per cento del valore medio di mercato riferito alla specie e categoria di appartenenza dell'animale stesso.

I danni causati alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100 per cento del valore del prodotto considerato maturo.

Art. 8.

Pubblicizzazione dell'elenco dei beneficiari

I comuni, prima della richiesta annuale alla Regione per il finanziamento di cui alla presente legge, dovranno pubblicizzare l'elenco dei soggetti che hanno usufruito di contributi nell'anno finanziario precedente.

La pubblicizzazione dovrà avvenire con ogni mezzo e comunque mediante la pubblicazione sull'albo pretorio per almeno trenta giorni consecutivi a far data dal 15 febbraio di ogni anno.

Art. 9.

Indennizzi integrativi

Gli indennizzi di cui alla presente legge vanno considerati quale integrazione di quelli eventualmente concessi con risorse proprie da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.

Il comune all'atto della richiesta del finanziamento dovrà comunicare all'assessorato regionale all'agricoltura, per ogni soggetto, gli indennizzi concessi dagli altri enti per lo stesso danno.

Art. 10.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, concernente la predisposizione del piano pluriennale regionale, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno 1983, con la quale verrà istituito apposito capitolo di spesa, con uno stanziamento di lire 300 milioni.

Per la liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982 la spesa di lire 100 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 01922 che viene istituito nel bilancio del medesimo anno con la seguente denominazione: « Spesa per il risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica o inselvatichita ».

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione, in termine di competenza e di cassa, della somma di lire 100 milioni del cap. 29011 del bilancio 1982.

Art. 11.

Disposizioni finali

La presente legge abroga la legge regionale n. 47 del 1975. E' autorizzato il pagamento degli impegni assunti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge a carico del cap. 01921 del bilancio 1982, già istituito con la predetta legge regionale n. 47 del 1975.

Art. 12.

Norma transitoria

Nelle more del piano pluriennale regionale e comunque fino al completamento della bonifica, i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alle colture ed alla zootecnia verranno indennizzati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 13.

Norma transitoria

La Regione provvederà alla liquidazione di danni già denunciati dagli aventi diritto (ex legge regionale n. 47 del 1975) e alle conseguenti relative richieste di risarcimento, inerenti il triennio precedente, all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1982, n. **49**.

Avvio alla programmazione sanitaria regionale e istituzione del comitato tecnico scientifico per la programmazione socio-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assume come metodo permanente la programmazione sanitaria, il coordinamento delle spese e dei flussi finanziari, il riequilibrio territoriale delle strutture, la ristrutturazione dei servizi al fine di rendere più efficienti le prestazioni, di razionalizzare i programmi di intervento, di analizzarne il rapporto fra il costo dei servizi e i relativi benefici, di assicurare standard prefissati di assistenza, secondo i criteri dettati dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni, garantendo il metodo della partecipazione di cui al titolo IX della legge stessa.

A tale scopo la Regione coordina e programma tutte le fasi di attuazione e gestione del servizio sanitario, per finalizzarle agli indirizzi dettati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

In particolare la Regione assicura il collegamento con gli obiettivi della programmazione:

a) dei bilanci e dei finanziamenti alle unità sanitarie locali;

b) della istituzione e della modificazione di presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

c) dell'istituzione e della modificazione delle piante organiche provvisorie e definitive delle unità sanitarie locali;

d) dei rapporti convenzionali instaurati o da instaurare nel quadro del servizio sanitario nazionale e delle relative conseguenze finanziarie;

e) dell'attuazione di progetti-obiettivo, programmi finalizzati o programmi pilota e delle spese vincolate a qualsiasi titolo;

f) dell'assegnazione e della gestione delle spese in conto capitale con particolare riguardo alla edilizia ospedaliera, alle attrezzature e ai sistemi di elaborazione dati;

g) della gestione dei presidi multizonali;

h) delle attività formative, di ricerca e comunque definite di supporto, relativa a tutti i predetti atti.

Art. 2.

La Regione interviene nella programmazione sanitaria nazionale formulando indicazioni e richieste e provvede all'attuazione del Servizio sanitario nazionale attraverso i piani socio-sanitari regionali di cui al titolo VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, nonchè mediante l'avvio degli studi necessari alla programmazione socio-sanitaria locale.

Per la formulazione del piano socio-sanitario regionale la Regione provvede alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni e organizzazioni interessate, con le procedure previste dal titolo VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, numero 93, acquisendo tra l'altro:

le richieste delle unità sanitarie locali;

i pareri degli organismi di partecipazione di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni;

i dati, gli studi e le ricerche necessari in collaborazione con università, istituti di ricerca e centri di ricerca senza fini di lucro.

Le unità sanitarie locali, in base al piano socio-sanitario regionale, predispongono i piani socio-sanitari locali.

La Regione si avvale della consulenza dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e può utilizzare anche tramite comandi, esperti e funzionari delle unità sanitarie locali, nonchè di enti pubblici, enti locali e università facenti parte del servizio sanitario nazionale.

La Regione può inoltre commissionare studi e ricerche ad istituti specializzati o erogare fondi per ricerche utili alla programmazione socio-sanitaria regionale.

Art. 3.

E' istituito un comitato tecnico scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale con il compito di:

a) fornire il supporto tecnico-scientifico agli organi regionali per gli adempimenti necessari per l'elaborazione e la successiva approvazione dei piani socio-sanitari triennali e dei relativi piani annuali;

b) di esprimere parere, su richiesta degli organi regionali, in ordine ai problemi relativi all'attuazione del Servizio sanitario nazionale correlati alla programmazione socio-sanitaria;

c) esprimere pareri o proposte nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2;

d) formulare proposte relative agli interventi di verifica e al controllo sull'attuazione della programmazione sanitaria regionale e locale e sulla corrispondenza tra la gestione delle unità sanitarie locali e gli indirizzi di programmazione.

In attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale, il comitato tecnico scientifico, su richiesta della commissione consiliare permanente alla sanità, esprime parere di conformità sugli atti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Il comitato tecnico scientifico è costituito per la durata della legislatura regionale con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare permanente alla sanità ed è presieduto dal presidente della commissione consiliare permanente alla sanità o da un consigliere da lui delegato.

Il comitato è così composto:

a) dal presidente della commissione consiliare permanente alla sanità;

b) dagli assessori regionali alla sanità, enti locali, programmazione, bilancio, formazione professionale e lavori pubblici;

c) dai membri della commissione consiliare permanente alla sanità;

d) da n. 18 esperti designati dalla giunta regionale, scelti nell'ambito delle seguenti materie: programmazione sanitaria; organizzazione sanitaria; economia sanitaria; legislazione sanitaria; tecnologia ed ingegneria sanitaria; gestione economica, finanziaria e bilanci; programmazione e gestione dei servizi sociali; igiene pubblica, medicina del lavoro, medicina preventiva e di base; tecniche di ricerca operativa e tecniche di programmazione aziendale; epidemiologia; statistica e informatica sanitaria; assistenza sociale, psicologia, sociologia e comunicazioni sociali.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità.

Il comitato tecnico scientifico presenta trimestralmente alla giunta regionale, alla commissione consiliare permanente alla sanità e alla consulta socio-sanitaria regionale, una relazione sui programmi di lavoro svolti e da svolgere.

Art. 5.

Il comitato può organizzare i propri lavori anche articolandosi in sottocomitati ed operare in collegamento con le strutture regionali competenti.

Il comitato può invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali, nonchè esperti appartenenti ad enti, uffici e strutture pubbliche, la cui presenza si renda necessaria in relazione agli specifici argomenti da trattare.

I servizi di segretaria del comitato sono svolti dalla struttura dell'assessorato regionale alla sanità competente in materia di programmazione socio-sanitaria.

Ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione regionale nonchè agli esperti di cui al precedente secondo comma, verrà attribuito per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso o dei sottocomitati un gettone di presenza nella misura di L. 40.000 nette.

Le spese per il funzionamento del comitato saranno poste a carico del cap. 25106 del bilancio regionale 1982 che offre disponibilità e dei successivi esercizi finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 settembre 1982.

(5383)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. **44.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. (Primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 10 *settembre* 1982)

(*Omissis*).

(5508)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. **45.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1982 e del bilancio pluriennale 1982-85 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. (Primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del* 10 *settembre* 1982)

(*Omissis*).

(5509)

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1982, n. **47.**

Istituzione del comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del* 21 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A conferma dei valori solennemente enunciati nel preambolo dello statuto regionale, e a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera *m*), dello stesso statuto, è istituito il comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

Il comitato ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime cadute nell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944; e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, di pace, di democrazia, di giustizia sociale, di cooperazione e di solidarietà internazionale.

Il comitato svolge ogni attività necessaria od opportuna al conseguimento dello scopo istituzionale. Può inoltre partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o complementari.

Art. 2.

Il comitato è retto da uno statuto approvato con deliberazione del consiglio regionale, sentiti gli altri enti che vi partecipano di diritto.

Partecipano di diritto al comitato:

la regione Emilia-Romagna;

il comune di Marzabotto;

il comune di Grizzana;

il comune di Monzuno;

la provincia di Bologna.

Lo statuto garantisce la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

Lo statuto disciplina la composizione degli organi collegiali e le nomine in modo da assicurare la complessiva rappresentanza e partecipazione di tutte le forze politiche che si riconoscono negli scopi del comitato e negli ideali della Resistenza, nonchè dei rappresentanti di familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

Art. 3.

I proventi del comitato sono costituiti dai contributi:

della regione Emilia-Romagna;

dei comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;

della provincia di Bologna;

di altri enti pubblici;

nonchè da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.

La regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, nonchè dell'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

Il comitato invia entro il mese di dicembre al consiglio e alla giunta regionale e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il comitato invia altresì al consiglio e alla giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.

Art. 4.

Ogni carico o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del comitato stesso, purchè preventivamente autorizzate.

Per tutta l'attività, ordinaria e straordinaria, il comitato si avvale di personale dei comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 ottobre 1982

TURCI

(5510)

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1982, n. 49.

Istituzione del comitato consultivo regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e forestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *dell'8 novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

E' istituito il comitato consultivo regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e forestazione.

Esso ha i seguenti compiti:

formulare ai competenti organi regionali proposte per il programma poliennale regionale per la ricerca e la sperimentazione agricola e forestale nell'ambito delle indicazioni generali contenute nel piano poliennale di sviluppo economico della Regione e in collegamento con la ricerca e la sperimentazione agricola e forestale programmata e coordinata a livello nazionale;

coadiuvare i competenti organi regionali nell'elaborazione dei programmi annuali di ricerca e sperimentazione, verificando con apposito parere, che le attività proposte al finanziamento regionale attuino le linee del programma poliennale.

Art. 2.

Composizione

Il comitato consultivo regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e forestazione resta in carica cinque anni ed è così costituito:

assessore all'agricoltura e alimentazione o suo delegato, con funzioni di presidente;

assessore all'ambiente e difesa del suolo o suo delegato;

assessore alla formazione professionale o suo delegato;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

cinque rappresentanti dell'Associazione dei produttori e allevatori;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative a scala regionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;

tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (E.R.S.A.);

un rappresentante del Centro ricerche produzioni animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia;

un rappresentante dell'Ente per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione in ortofrutticoltura, floricoltura e sementi (E.R.S.O.) di Pievesestina-Cesena;

un rappresentante dell'Ente per gli studi e l'assistenza viticola ed enologica dell'Emilia-Romagna (E.S.A.V.E.) di Faenza;

due rappresentanti degli istituti sperimentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Regione;

tre rappresentanti dell'Università degli studi di Bologna - facoltà di agraria - di cui uno del corso di laurea in scienze della produzione animali di Reggio Emilia;

due rappresentanti dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - facoltà di agraria di Piacenza;

un rappresentante dell'Università degli studi di Bologna - facoltà di veterinaria;

un rappresentante dell'Università degli studi di Parma - facoltà di veterinaria;

un rappresentante delle aziende agricole sperimentali;

un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste;

un rappresentante del Consorzio di bonifica di II grado per il canale emiliano-romagnolo.

Art. 3.

Costituzione

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle segnalazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati.

Funge da segretario un collaboratore regionale designato dal presidente del comitato.

Entro tre mesi dalla data di costituzione, il comitato adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento; tale regolamento è approvato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 novembre 1982

TURCI

(5593)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. 50.

Misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misura delle tariffe

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le tariffe previste dalla legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1 e dalla deliberazione n. 298 del 26 gennaio 1982 della giunta regionale per le autolinee attribuite alla competenza della regione Umbria, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato *A* alla presente legge.

A decorrere dalla data indicata nel precedente comma le tariffe applicate per i servizi di linea di cui all'art. 46, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 771, svolgentisi nel territorio regionale, sono sostituite da quelle riportate nell'allegato *B* alla presente legge, fatti salvi i casi di cui al punto 4 dello stesso allegato *B*.

A partire dalla stessa data per le linee di navigazione interna vengono applicate le tariffe contenute nell'allegato *C* alla presente legge.

Art. 2.

Sanzioni amministrative

All'entrata in vigore della presente legge la sopratassa di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 61, viene elevata a L. 6.000 e la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1, viene elevata a L. 12.000.

Art. 3.

Integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74

I fondi che vengono ripartiti dalla giunta regionale nel triennio 1982-84 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74, potranno essere destinati anche all'acquisto di natanti adibiti alle linee di navigazione interna, nelle misure percentuali massime di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale anzidetta, tenendo conto del programma di esercizio del servizio di navigazione e del grado di vetustà dei natanti da rinnovare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 15 novembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 ottobre 1982 (atto n. 713) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 novembre 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **51.**

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata — a carico del bilancio regionale 1982 — la spesa di L. 200.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni dell'Umbria colpiti dal terremoto del 17 ottobre 1982 e successivi, sulla base delle risultanze e degli accertamenti tecnici in corso da parte dei competenti uffici regionali.

Tale somma è utilizzata — sulla base di deliberazioni della giunta regionale — per i seguenti interventi di competenza regionale:

sopperire alle necessità urgenti delle popolazioni terremotate, ivi compresi l'acquisto e la distribuzione di generi diversi;

acquisto, trasporto e posa in opera di mini-alloggi prefabbricati e roulottes;

smontaggio, trasporto e rimontaggio di mini-alloggi di proprietà o comunque a disposizione della Regione, già impiegati in occasione di precedenti terremoti;

realizzazione di edifici con strutture prefabbricate, da destinare a servizi, compresi i pertinenti lavori di fondazione e le opere di urbanizzazione delle relative aree di sedime;

concessione di contributi ai comuni per il pagamento di canoni di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

concessione di contributi ai comuni per il ricovero in alberghi o pensioni di famiglie rimaste prive di alloggio;

concessione di contributi ai comuni per far fronte alle esigenze dei coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il ricovero e l'alimentazione del bestiame;

altre necessità rese indispensabili dall'azione di soccorso, ivi compresa la esecuzione delle ordinanze di demolizione totale o parziale o di consolidamento urgente di immobili.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono soggetti all'obbligo di documentata rendicontazione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti* dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 3.

La giunta regionale e i comuni destinatari delle provvidenze di cui alla presente legge sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Lo stanziamento di L. 200.000.000, disposto con la presente legge, è iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 2880 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 e ad esso si farà fronte quanto a L. 100.000.000 con la disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 6120 per il progetto « Interventi per la protezione civile » (elenco n. 2 allegato al bilancio, numero d'ordine 2), e quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 6110.

Al bilancio suddetto sono apportate di conseguenza le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 2880 . .	200.000.000	200.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6110 .	100.000.000	100.000.000
Cap. 6120 .	100.000.000	100.000.000
Totale .	200.000.000	200.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 15 novembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 ottobre 1982 (atto n. 730) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 novembre 1982.

(5793)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1982, n. **16-78**/Legisl.

Modificazione al regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *nella Regione n.* 54 *del* 23 *novembre* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 settembre 1981, n. 19-59/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 12028 del 22 ottobre 1982;

Decreta:

Con decorrenza 1° ottobre 1982, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl., e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 27. — Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . L. 200/km
b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc. » 280/ »
c) per le automobili oltre i 1200 cc. . . » 335/ »
d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. » 110/ »
e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. » 123/ »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 ottobre 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1982
Registro n. 50, *foglio n.* 136

(5863)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823420)